

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

Decisione n. 3TFN 2019/2020
Deferimento n. 1936/1266 pf18-19 GC/GT/ma del 7.8.2019
Reg. Prot. 32/TFN

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
Avv. Amedeo Citarella – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Gaia Golia – Componente;
Dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il 6 settembre 2019,
a seguito del Deferimento n. 1936/1266 pf18-19 GC/GT/ma del 7.8.2019,
la seguente

DECISIONE

Con provvedimento prot.1936/1266pf18-19/GC/GT/ma del 7 agosto 2019 la Procura Federale ha deferito:

1. Il Sig. Matthaios Poulinakis, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della FC Rieti Srl: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente "*ratione temporis*", in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lettera e), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver tesserato, entro il termine del 31.01.2019 stabilito con CU n. 14/A del 30.11.2018, all'interno del proprio settore giovanile, almeno venti calciatrici Under 12 e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell'obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);
2. la società FC Rieti Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente "*ratione temporis*", per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante Sig. Matthaios Poulinakis, come sopra descritto.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati non sono state presentate memorie difensive

Il dibattimento

All'udienza del 6 settembre 2019, assenti le parti deferite, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie, come da minimo edittale:

- Matthaios Poulinakis giorni 30 (trenta) di inibizione;
- Società FC Rieti Srl € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato, giacché dagli atti di indagine presentati dalla Procura emerge chiaramente il mancato rispetto degli obblighi correlati all'ottenimento della licenza nazionale, per il rispetto dei quali l'odierno deferito aveva presentato, fra l'altro, espressa dichiarazione di impegno in relazione al mancato tesseramento, entro il termine del 31.01.2019 stabilito con CU n. 14/A del 30.11.2018, all'interno del proprio settore giovanile, almeno venti calciatrici Under 12 e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell'obbligo sopra indicato.

Tale circostanza non risulta, peraltro, confutata dai deferiti e, pertanto anche per il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. che, per espresso rinvio dinamico trova attuazione anche nel processo sportivo, il collegio ritiene che le fonti di prova evidenziate dalla Procura siano idonee a ritenere sufficientemente provata la condotta contestata.

Il quadro delineato induce il Collegio a ritenere congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, pari al minimo edittale previsto dall'ultimo capoverso del punto 1) del Titolo III del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all'esito della camera di consiglio, accoglie il deferimento e per l'effetto infligge le seguenti sanzioni:

- Mattahios Poulinakis giorni 30 (trenta) di inibizione;
- Società FC Rieti Srl € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda.

Così deciso in Roma, in data 6 settembre 2019.

IL RELATORE
F.to Dott. Pierpaolo Grasso

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Cesare Mastrocola

Depositato in Roma, in data 13 settembre 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Salvatore Floriddia